



01338-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Aldo Aceto - Presidente -
Antonella Di Stasi
Luca Semeraro
Emanuela Gai - Relatore -
Alessandro M. Andronio

ACR

Sent. n. 2078
UP - 28/10/2021
R.G.N. 16231/2021

Motivazione semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Corte d'appello di Milano
nel procedimento penale nei confronti di
(omissis) , nato nelle (omissis)

avverso la sentenza del 17/03/2021 della Corte d'appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale della Corte d'appello di Milano ricorre per
l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Milano che, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Milano, esclusa la connessione di cui all'art.
609 *septies* comma 4, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti
dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 609 *bis* cod.pen., commesso nei
confronti della figlia (omissis) perché l'azione penale non poteva
essere iniziata per tardività della querela e ha rideterminato la pena in mesi sei di
reclusione in relazione al reato di cui all'art. 612 comma 2 cod.pen.

In caso di diffusione del
presente provvedimento
ommettere la cancellatura e
gli altri dati identificativi
della sentenza art. 62
d.lgs. n. 10/2015 quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

IL CAPO...

2. Deduce con un unico motivo di ricorso la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in quanto il reato di violenza sessuale commesso dall'imputato nei confronti della figlia è, in ogni caso procedibile di ufficio, ai sensi dell'art. 609-septies, comma 4, n. 2 cod.pen., non rilevando il mancato richiamo della disposizione normativa nell'imputazione, risultando espressamente contestato in fatto nell'imputazione il rapporto di parentela (padre-figlia) che determina l'applicazione della norma stessa e, quindi, la procedibilità d'ufficio. Chiede l'annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.

Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, richiamata dal ricorrente, il reato di violenza sessuale commesso dal genitore è sempre procedibile d'ufficio, anche nei casi in cui la vittima sia maggiorenne (Sez. 3, n. 41690 del 05/04/2018, Rv. 275155; Sez. 3, n. 47488 del 24/09/2018, S., Rv. 274967 - 01).

L'art. 609-septies, comma 4, n. 2 cod. pen., ai fini della disciplina delle condizioni di procedibilità, con l'uso della disgiuntiva "ovvero" distingue l'ipotesi in cui il reato è commesso "dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, e dal tutore", che non necessita di querela anche nel caso in cui la vittima sia maggiorenne, da quella in cui il reato è posto in essere da persona alla quale il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia o sia convivente con la vittima, che è procedibile d'ufficio soltanto se la vittima sia minore. La previsione di cui al n. 2) del comma 4 dell'art. 609 septies cod.pen. accumuna, ai fini della procedibilità d'ufficio, una serie di rapporti tra agente e soggetto passivo diversi tra loro.

Accanto alla prima parte della disposizione normativa in cui rileva il rapporto parentale, para-parentale o di adozione, tra autore del fatto e il soggetto passivo, il legislatore con la disgiuntiva "o" ha indicato tutta una serie di situazioni il cui comune denominatore è la condizione di affidamento per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o la presenza di una relazione di affidamento con il minore, in presenza delle quali è espressamente prevista la procedibilità d'ufficio. Dunque, il reato di violenza sessuale commesso dal genitore è, invece, sempre procedibile d'ufficio, anche nei casi in cui la vittima sia maggiorenne, poichè le condotte di violenza o di abuso creano nel soggetto passivo una condizione di soggezione rispetto all'agente in grado di annullarne la reazione e l'autodeterminazione.

La Corte di cassazione ha precisato che detta procedibilità d'ufficio, ricavabile dalla formulazione letterale dell'art. 609-septies, comma 4, n. 2, cod. pen., è conforme alla "ratio" della disposizione, volta a tutelare le persone offese

e a favorire l'emersione degli abusi e la loro punizione (Sez. 3, n. 41690 del 05/04/2018, Rv. 275155).

Non rileva il mancato richiamo dell'art. 609-septies, comma 4, n. 2, cod. pen., risultando espressamente contestato nell'imputazione il rapporto di parentela (padre-figlia) che determina l'applicazione della norma stessa e, quindi, la procedibilità d'ufficio.

La contestazione "in fatto" nell'imputazione del rapporto di parentela tra la vittima e l'autore dell'abuso sessuale rende il reato di violenza sessuale procedibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609-septies, comma 4, n. 2 cod. pen., non rilevando l'omessa indicazione nell'imputazione della disposizione normativa che consente la procedibilità d'ufficio (Sez. 3, n. 46323 del 26/10/2011, Rv. 251627).

Nel caso in esame, il reato di violenza sessuale commesso dall'imputato nei confronti della figlia era, quindi, procedibile di ufficio, ai sensi dell'art. 609-septies, comma 4, n. 2 cod. pen.

La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano.

Così deciso, il 28/10/2021

Il Consigliere estensore
Emanuela Gai

Il Presidente
Aldo Aceto



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge.

